



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, SANZIONI SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE, LIBERAZIONE CONDIZIONALE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA, FATTO A SAN MARINO IL 31 MARZO 2022

Art. 11 (Accordo)

Doppia incriminazione

1. Le tipologie di reato di cui sotto, quali definite dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un (1) anno, danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi del presente Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui tale autorità, esaminata la decisione e la relativa richiesta di assistenza giudiziaria, abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a una delle tipologie di reato in questione o, nonostante tale riconducibilità, non sia previsto e punito come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione. Le tipologie di reato rilevanti ai sensi del presente paragrafo sono le seguenti: partecipazione a un'organizzazione criminale; terrorismo; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile; traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; corruzione; truffa; ricettazione, riciclaggio e re-impiego di proventi di reato; contraffazione di banconote o monete; criminalità informatica; criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie ed essenze vegetali protette; favoreggiamento dell'ingresso o del soggiorno illegali nel territorio statale; omicidio e lesioni personali dolose; omicidio e lesioni personali colpose; traffico illecito di organi e tessuti umani; sequestro di persona; furto e rapina; bancarotta; traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; estorsione; contraffazione di prodotti; falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; falsificazione di mezzi di pagamento; traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita; traffico illecito di materie nucleari e radioattive; violenza sessuale; incendio doloso o colposo. 2. La Parti possono decidere in qualsiasi momento, concordando una modifica del presente Accordo ai sensi dell'Articolo 26, paragrafo 2, di aggiungere altre tipologie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1. 3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli rientranti nelle tipologie di reato elencate nel paragrafo 1, la Parte di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e

l'esecuzione della decisione se tale decisione abbia ad oggetto fatti non previsti e puniti come reati anche dalla propria legislazione. A tal fine, tuttavia, non rilevano la denominazione del reato e la qualificazione giuridica dei relativi componenti come elementi costitutivi o circostanze.

Versione in vigore dal 20 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022
Estremi	Legge 8 aprile 2024, n. 54
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-54-2024/accordo-art-11>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 ·
Art. 11 (Accordo)

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 ·
Art. 11 (Accordo)

